COMUNE DI BENTIVOGLIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI, PATROCINIO E GESTIONE DELLE SALE COMUNALI IN ESCLUSIVA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 31/05/2022

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
ART. 2 - RIFERIMENTI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
ART. 3 - DEFINIZIONI
ART. 4 - SETTORI DI INTERVENTO
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI
ART. 6 - ADESIONE DEL COMUNE A SOGGETTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO O CHE OPERINO PER FUNZIONI SPECIFICHE. CONVENZIONI PER ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

TITOLO II
PATROCINIO

ART. 7 - OGGETTO
ART. 8 - LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
ART. 9 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO
ART. 10 - RICHIESTE DI PATROCINIO
ART. 11 - RICHIESTE DI PATROCINIO IN CASI ECCEZIONALI
ART. 12 - CRITERI E MODALITÀ
ART. 13 - TIPOLOGIA DI PATROCINIO: ONEROSO E NON ONEROSO
ART. 14 - MODALITÀ DI CONCESSIONE E UTILIZZO DELLO STEMMA

TITOLO III
CONTRIBUTI

ART. 15 - CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE
ART. 16 - SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA
ART. 17 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI
ART. 18 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO
ART. 19 - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI
ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
ART. 21 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
ART. 22 - DECADENZA

TITOLO IV
SALE COMUNALI IN GESTIONE ESCLUSIVA

ART. 23 - INDIVIDUAZIONE DELLE SALE IN GESTIONE ESCLUSIVA

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 25 - MODALITÀ DI UTILIZZO
ART. 26 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO

TITOLO V
CONCESSIONE TEMPORANEA DI ATTREZZATURE COMUNALI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI

ART. 27 - OGGETTO
ART. 28 - DOMANDA DI CONCESSIONE
ART. 29 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE
ART. 30 - RISARCIMENTO PER DANNI

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Bentivoglio (d'ora in avanti definito Comune):
   a) di sovvenzioni, contributi e di altri benefici nonché vantaggi di natura economica a soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali o di eventi straordinari a carattere locale sul territorio, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione (Titolo II);
   b) del patrocinio in relazione a iniziative ed eventi di interesse collettivo (Titolo III);
   c) dei criteri generali, delle modalità e delle condizioni per l'utilizzo delle sale in gestione esclusiva (Titolo IV);
   d) della concessione temporanea di attrezzature comunali destinate allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed eventi (Titolo V).

2. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa dell'Unione Europea, dalle leggi nazionali e regionali di settore, dallo Statuto, dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture del Comune, il presente Regolamento persegue la finalità della promozione e sostegno delle libere forme associative operanti nei settori indicati all'art. 4 del presente Regolamento. In particolare, il Comune concede, nell'ambito delle proprie competenze, possibilità di bilancio e limiti normativi: contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse e rilevanza pubblica.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e a ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto a iniziative a carattere istituzionale e/o di eventi straordinari sul territorio coinvolgenti soggetti facenti parte della comunità locale.

4. L'articolazione generale del presente regolamento risponde all'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Bentivoglio e alla volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale.

5. Le attività oggetto di concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere rientrano, in quanto ampliative della sfera giuridica del destinatario, nelle aree di rischio comuni e obbligatorie/aree generali del Piano Nazionale Anticorruzione e costituiscono oggetto di specifiche misure di prevenzione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza dell'Ente.

6. Il Comune concede i contributi con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere e incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito dei settori di intervento di cui al successivo art. 4.

7. I benefici sono in particolare finalizzati:
   b) a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse e utilità;
   c) ad arricchire, in generale, il tessuto di valori su cui si basa la convivenza civile nel Comune di Bentivoglio;
   d) a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
   e) ad accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
   f) a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;
   g) a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti

l'educazione degli adulti e quelle extra scolastiche.

ART. 2 - RIFERIMENTI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della Legge 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Ente.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annuale. I contributi ordinari possono essere erogati ad associazioni solo se iscritte all'Albo dell'Unione Reno Galliera delle associazioni e del volontariato.

b) **Contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi o iniziative giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo, non programmabili a inizio esercizio finanziario e non aventi carattere di ripetitività;

c) **Patrocinio**: riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;

d) **Altri benefici**: prestazioni di servizi, fruizione di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;

e) **Settore competente**: l'articolazione organizzativa del Comune, competente nella gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento.

f) **Albo Unione Reno Galliera**: elenco delle associazioni tenuto dall'Unione Reno Galliera.

ART. 4 - SETTORI DI INTERVENTO

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

- **Culturale e ricreativa** (ad esempio: valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa, iniziative folcloristiche, feste e sagre);
- **Sociale** (ad esempio: attività scolastica ed extra, assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, protezione civile, tutelae promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura);
- **Sportiva** (ad esempio: attività, promozione e animazione sportiva);
- **Ambientale** (ad esempio: tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale).

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:

a) associazioni, enti, società e gruppi sportivi ed altre istituzioni iscritti all'Albo delle Associazioni dell'Unione Reno Galliera;
b) associazioni, enti, società e gruppi sportivi organizzatori di iniziative di pubblico interesse nel territorio dell'Unione Reno Galliera;
c) gruppi spontanei di organizzatori di iniziative di pubblico interesse in particolare negli ambiti di cui

all'art. 4 del presente Regolamento;

d) comitati di rappresentanza genitori per organizzazioni eventi ad attinenza scolastica;
e) singoli in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse in particolare negli ambiti di cui all'art. 4;
f) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
g) enti e organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale e internazionale con ricadute locali;
h) associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che svolgono l'iniziativa patrocinata sul territorio comunale;
i) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
j) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
k) enti ecclesiastici;
l) istituti scolastici pubblici e privati.

2. Sono esclusi dalla previsione del punto precedente:

a) soggetti che perseguono finalità di lucro;
b) soggetti che operano per finalità di partito o elettorali;
c) soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla Legge.

3. In casi eccezionali, per motivate esigenze di pubblico interesse, può essere concesso uno specifico beneficio anche a soggetti che perseguono finalità di lucro per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, nel rispetto della regolarità fiscale. Il provvedimento di concessione in questo caso contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale e l'interesse pubblico derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa supportata.

ART. 6 - ADESIONE DEL COMUNE A SOGGETTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO O CHE OPERINO PER FUNZIONI SPECIFICHE. CONVENZIONI PER ATTIVITÀ SOVVENZIONATE

1. La Giunta può deliberare l'adesione del Comune ad associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, a soggetti che agiscono per la realizzazione di progetti sovracomunali, a organismi internazionali, che operino negli ambiti di cui all'articolo 1. Con l'atto deliberativo con cui si approva l'adesione o la collaborazione per progetti specifici, ovvero con atti successivi, è possibile prevedere la stipulazione di specifiche convenzioni, l'erogazione di quote sociali, di contributi o la realizzazione di specifiche iniziative in collaborazione tra il soggetto e l'Amministrazione.

2. La Giunta può altresì deliberare l'approvazione di convenzioni che prevedono sovvenzioni a favore dei soggetti quali associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, a soggetti che agiscono per la realizzazione di progetti sovra comunali, a organismi Internazionali, che operino negli ambiti di cui all'articolo 1, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta, ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici.

TITOLO II
PATROCINIO

ART. 7 - OGGETTO

1. Il titolo III del presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale e della contestuale autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale a soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini del presente regolamento si intende con "patrocinio" il riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, espressione della simbolica adesione del Comune alle iniziative, eventi o manifestazioni organizzate che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

3. Possono essere oggetto di patrocinio:

a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative con finalità a carattere: istituzionale, sociale e sanitario, sportivo, economico, umanitario, culturale e artistico, scientifico; a esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi a eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, a esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato a essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita siano destinati a scopi benefici;
c) prodotti multimediali e telematici a esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali.

4. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.

ART. 8 – LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Non può essere concesso il patrocinio a siti web (in rete), inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Bentivoglio nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.

2. Il patrocinio non viene concesso:
   a. per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
   b. per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale;
   c. per iniziative il cui fine commerciale sia valutato come prevalente o esclusivo;
   d. per iniziative promozionali a scopo di lucro;
   e. per corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrino nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale;
   f. per iniziative a carattere generale.

3. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

4. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa, o le modalità di svolgimento dell'evento, possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 9 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti i seguenti ambiti:

- ✓ ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale e della parità di genere;
- ✓ ambito culturale e artistico: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ✓ ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio e dei suoi prodotti enogastronomici;
- ✓ ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ✓ ambito scientifico: attività volte a favorire la ricerca e la crescita della cultura scientifica inerente lo sviluppo progressivo ed equo delle risorse umane e della natura, la diffusione delle competenze tecnologiche;
- ✓ ambito umanitario: iniziative proposte dalle Organizzazioni della società civile e dai soggetti senza finalità di lucro a sostegno di situazioni causate dagli effetti negativi di guerre, calamità naturali ed emergenze sanitarie;
- ✓ ambito sociale e sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali e sanitarie.

2. Il patrocinio può essere concesso anche per attività realizzate fuori dal territorio comunale purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità o siano ritenute di particolare rilievo.

ART. 10 - RICHIESTE DI PATROCINIO

1. Possono essere beneficiari del patrocinio:
   a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni e altri Enti;
   b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni senza fini di lucro, Parrocchie e altri Organismi no profit, ovvero privati cittadini portatori di interessi collettivi e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro.

2. La concessione del patrocinio all'iniziativa o attività deve sempre risultare nella forma specifica concordata con l'ufficio comunale competente in materia.

3. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di benefici o vantaggi economici, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste, riservandosi la possibilità di concedere esclusivamente il patrocinio non oneroso.

4. L'istanza deve essere presentata in Comune preferibilmente tramite la compilazione di apposito modulo.

5. L'iter dell'istanza è concluso con la concessione, o la negazione, alla riproduzione del marchio del Comune sul materiale promo-pubblicitario inerente l'iniziativa. La non concessione alla riproduzione del marchio, per parere di non conformità sulle bozze di stampa, annulla ogni altra precedente comunicazione in merito all'istanza.

ART. 11 - RICHIESTE DI PATROCINIO IN CASI ECCEZIONALI

1. Può essere concesso il patrocinio, in deroga ai criteri stabiliti dal precedente articolo, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma 1, deve contenere una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione, e per la comunità locale, derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 12 - CRITERI E MODALITÀ

1. Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
   a) Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di esercizio, alle linee di azione consolidate, ai progetti e alle linee programmatiche del Comune;
   b) legame con le tradizioni locali;
   c) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
   d) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati e del soggetto proponente;
   e) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (es. Università), organismi culturali e sportivi (es. Coni), istituzioni pubbliche.

2. Il patrocinio è concesso sempre, ed esclusivamente, con riferimento all'iniziativa, o all'opera specifica, per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all'iniziativa, o alla durata dell'opera. Può anche essere concesso per gruppi di iniziative (per esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi).

ART. 13 - TIPOLOGIA DI PATROCINIO: ONEROSO E NON ONEROSO

1. Si definisce non oneroso il patrocinio che non dà diritto a contributi finanziari o a interventi di supporto organizzativo o logistico. La concessione del patrocinio non oneroso autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'evento patrocinato deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Bentivoglio".
2. Il patrocinio non oneroso è concesso dal Sindaco con propria comunicazione, sentita in via informale la Giunta comunale.
3. Si definisce oneroso il patrocinio che dà diritto a contributi finanziari, a interventi di supporto organizzativo o logistico, alla gratuità delle sale a disposizione del Comune e tutte le volte in cui si configuri un vantaggio economico. La concessione del patrocinio oneroso autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'evento patrocinato deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio oneroso del Comune di Bentivoglio".
4. Il patrocinio oneroso è concesso dalla Giunta con propria deliberazione.
5. La concessione di entrambe le tipologie di patrocinio può comportare l'esenzione dal pagamento della COSAP nonché il diritto alla riduzione della tassa per le affissioni pubblicitarie. Per tale vantaggio economico si rimanda ai rispettivi regolamenti comunali vigenti in materia.

ART. 14 - MODALITÀ DI CONCESSIONE E UTILIZZO DELLO STEMMA

1. I soggetti interessati devono presentare una domanda al Sindaco almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il referente, il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento e l'eventuale richiesta di spazi o locali da occupare.
2. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone

al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.

3. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
4. Il soggetto patrocinato deve utilizzare lo stemma del Comune servendosi degli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa, al fine di dare la massima evidenza al sostegno ottenuto dall'Amministrazione.
5. Il soggetto patrocinato invierà all'ufficio competente le bozze del materiale contenenti lo stemma del Comune, e le diciture attinenti, per ottenerne il via libera all'utilizzo, in quanto condizione indispensabile per avvalersi del patrocinio.
6. Il soggetto patrocinato dovrà sempre inviare copia di ciascun prodotto materiale, o supporto, realizzato avvalendosi del patrocinio.
7. Il ruolo dell'Amministrazione deve essere precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formula specifica che attesti il tipo di intervento.
8. É fatto assoluto divieto l'utilizzo del nome improprio, o non consentito, o non autorizzato dello stemma del Comune, configurandosi, tale illecito utilizzo, quale usurpazione totale, o parziale, del titolo con conseguente diritto dell'Ente ad attivare le procedure risarcitorie ai sensi dell'articolo 7 del Codice Civile.

TITOLO III
CONTRIBUTI

ART. 15 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI

1. CONTRIBUTO ORDINARIO

a) consiste nella concessione di un contributo a sostegno dell'attività ordinaria o ricorrente del soggetto;

b) la domanda deve essere presentata nei termini stabiliti e con le modalità fissate dall'Unione Reno Galliera. Le modalità vengono stabilite dalla Giunta dell'Unione Reno Galliera e pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Unione unitamente all'eventuale modulistica necessaria per la presentazione delle domande;

c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;

d) viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.

2. CONTRIBUTO STRAORDINARIO

a) consiste nell'erogazione di un contributo una tantum per eventi istituzionali, manifestazioni, iniziative non ricorrenti o eccezionali;

b) la domanda deve essere presentata di norma almeno 15 giorni prima dell'iniziativa;

c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;

d) viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.

3. ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI

Si tratta di prestazioni, consistenti ad esempio in: concessione di sale, agevolazioni tariffarie, allestimenti, supporto organizzativo, impiego di professionalità del Comune e/o di tecnici od operai comunali ecc.; qualora l'agevolazione richiesta riguardi la concessione di spazi di proprietà del Comune per la cui fruizione è stabilito con apposito atto il pagamento di entità economiche, l'accoglimento della richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento non esime il richiedente dagli adempimenti specifici previsti per l'utilizzo del bene. Detti benefici:

a) se richiesti congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o straordinario sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi;

b) se richiesti in via autonoma dalla domanda di contributo, la domanda deve essere presentata di norma almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.

ART. 16 - CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La Giunta del Comune definisce annualmente l'importo complessivo dei contributi e degli altri benefici economici nell'ambito della presentazione del bilancio di previsione sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. La Giunta, inoltre, affinché gli uffici competenti possano adottare specifici atti di concessione, definisce gli indirizzi e le priorità articolate per ambito di interesse.

2. Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Settore nel cui ambito di competenza si svolge l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo. L'istruttoria e la gestione amministrativa delle domande sono svolte dagli uffici del Settore nel cui ambito di competenza si svolge l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo.

3. Il pagamento del contributo avviene nei modi previsti dalla legge e con le modalità previste dal

Regolamento di contabilità del Comune.

ART. 17 - SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA

1. In caso di situazioni eccezionali di grave emergenza che rendano inapplicabile il presente regolamento, la Giunta Comunale provvederà, con proprio atto, a individuare indirizzi, criteri e modalità di assegnazione dei contributi adeguati alla specificità della situazione eccezionale e di emergenza sopravvenuta.

ART. 18 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO

1. Le domande di contributo straordinario, o di altro beneficio, presentate in conformità con il presente Regolamento e/o nelle scadenze stabilite dall'Amministrazione, sono istruite e valutate nei limiti delle disponibilità finanziarie dagli Uffici del Settore dell'ambito di competenza dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo che ne verifica la regolarità, motivando in ordine a:

a) regolarità della domanda presentata;

b) sussistenza dei requisiti in capo al soggetto richiedente;

c) rispondenza dell'attività alle finalità previste dal Regolamento e dall'Amministrazione;

d) rispetto dei criteri di priorità stabiliti con atto di indirizzo dalla Giunta del Comune;

e) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune e caratteristiche qualità ed economicità della proposta per la quale si richiede il contributo.

La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze, purché tale partecipazione sia disciplinata da apposito accordo recepito da deliberazione di Giunta o di Consiglio.

2. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Unione Reno Galliera nell'apposito regolamento.

3. I soggetti che intendono beneficiare di un contributo straordinario devono presentare, di norma almeno 21 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, oltre ai dati previsti, i seguenti elementi a pena di esclusione:

a) programma dell'iniziativa;

b) preventivo analitico delle entrate e delle spese;

c) dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell'iniziativa.

ART. 19 - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

1. La liquidazione del contributo da parte del Responsabile del procedimento avviene a seguito di presentazione di relazione conclusiva dell'attività svolta comprensiva di rendiconto delle spese sostenute.

2. Qualora dalle verifiche svolte emergesse che l'erogazione del contributo possa determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta del medesimo il contributo potrà essere liquidato in misura ridotta.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi. Il Comune non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi, anche nell'ipotesi in cui negli organi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.

2. L'Amministrazione non è responsabile per gli adempimenti da parte degli organizzatori per tutti gli obblighi finalizzati all'ottenimento da concessionari e competenti Autorità di permessi e autorizzazioni necessarie, ferma restando la responsabilità degli organizzatori per gli eventuali danni arrecati alle strutture, impianti, beni e persone.

ART. 21 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Bentivoglio".
3. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso l'Associazione risulti non in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi previsti per legge, fino all'assolvimento degli obblighi stessi.
5. Ai sensi dell'art. 1 – commi 125-129 della Legge 04/08/2017, n. 124 e delle successive indicazioni contenute nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2019, i beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente.
6. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate entro i termini previsti dalla legge.

ART. 22 - DECADENZA

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 16, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non siano stati svolti entro un anno dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.

d) in caso di mancata presentazione della rendicontazione prevista per la concessione dei contributi e/o la mancata presentazione degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute inerenti l'iniziativa realizzata, con necessità di restituzione da parte del beneficiario della quota del contributo eventualmente anticipata dal Comune.

TITOLO IV
SALE COMUNALI IN GESTIONE ESCLUSIVA

ART. 23 - INDIVIDUAZIONE DELLE SALE IN GESTIONE ESCLUSIVA

1. Il Comune ha la gestione esclusiva dei seguenti spazi o locali, disponibili per i beneficiari di cui all'art. 5 che ne facciano richiesta per un uso occasionale:

- sala del Consiglio (Palazzo Rosso);
- sala dello Zodiaco (Palazzo Rosso);
- sala riunioni (Palazzo Rosso);
- sala cinque Camini (Castello);
- cortile (Castello).

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le sale comunali sono destinate prevalentemente per iniziative a carattere istituzionale, sociale e culturale e ad attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione. Nella loro gestione viene data priorità a eventi organizzati in forma diretta dal Comune o celebrazioni di matrimoni e unioni civili

2. L'utilizzo delle sale comunali è, altresì, rivolto a favorire lo sviluppo di libere forme Associative e a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della comunità. I processi democratico-partecipativi promossi da gruppi o movimenti politici, che comportano anche l'utilizzo di sale e locali comunali, seguono le condizioni previste per le libere forme Associative.

3. Le sale comunali non possono essere utilizzate, per iniziative in contrasto con la legge o con lo statuto, per attività di culto di qualsiasi genere, né per finalità commerciali o di vendita, con l'eccezione di iniziative funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica.

4. Durante la campagna elettorale l'uso di sale e locali di proprietà comunale, per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati, è disciplinata dalla normativa specifica in materia.

5. Non potrà in alcun modo essere concesso l'utilizzo delle sale comunali alle organizzazioni e associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione culturale, razziale e di genere in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

ART. 25 - MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Il tariffario sull'utilizzo delle sale di cui all'articolo precedente è deliberato annualmente con atto di Giunta.

2. I possibili soggetti beneficiari elencati nell'art. del presente regolamento, possono fare richiesta di utilizzo delle sale con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista dell'evento o attività, mediante richiesta indirizzata al Sindaco, tramite PEC o consegna diretta al protocollo.

3. All'atto della richiesta di utilizzo, il richiedente sottoscrive una dichiarazione con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa Legge di attuazione (Legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e Legge del 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino.

4. Il richiedente è responsabile in via esclusiva in caso di utilizzo difforme da quanto dichiarato.

5. Qualora venga accertato un uso difforme da quanto dichiarato o dal divieto stabilito dal quinto comma

dell'articolo precedente, è facoltà dell'ufficio comunale competente negare al soggetto responsabile l'utilizzo di sale comunali per un periodo determinato e definito sulla base della gravità della violazione.

ART. 26 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO

1 - I soggetti beneficiari, in caso di attività di particolare interesse culturale sociale o umanitario, possono domandare l'esenzione dal pagamento dovuto per l'utilizzo della sala chiedendo il patrocinio oneroso esclusivamente per lo specifico evento organizzato.

2 - Come previsto dall'articolo del presente regolamento, l'esenzione dal pagamento dell'affitto della sala mediante la concessione del patrocinio oneroso è atto deliberativo e discrezionale della Giunta.

TITOLO V
CONCESSIONE TEMPORANEA DI ATTREZZATURE COMUNALI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI

ART. 27 - OGGETTO

1. Il titolo V del presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo ai beneficiari che hanno richiesto e ottenuto il patrocinio oneroso per l'utilizzo di attrezzature destinate allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed eventi in genere.
2. Esula dal presente Regolamento ogni utilizzo di materiale per finalità istituzionali del Comune o di altri Enti e Istituti Pubblici.

ART. 28 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La concessione all'utilizzo delle attrezzature viene riconosciuta ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta e ottenuto il patrocinio oneroso, e che accettino tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. La concessione all'utilizzo delle attrezzature viene valutata dal Servizio Tecnico sulla base di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco e pervenuta al protocollo comunale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione. La richiesta, redatta preferibilmente su modulo predisposto dall'Amministrazione, deve contenere i seguenti elementi:

- beneficiario richiedente;
- nominativo e recapito telefonico del referente del beneficiario per l'utilizzo del materiale richiesto;
- denominazione e oggetto dell'iniziativa in cui si intende utilizzare il materiale richiesto;
- luogo e data di svolgimento dell'iniziativa;
- concessione patrocinio oneroso allo spettacolo, manifestazione o evento;
- quantità e qualità del materiale oggetto della richiesta;
- durata dell'utilizzo del materiale;
- impegno a risarcire il Comune per eventuali danni cagionati alle attrezzature e al materiale oggetto di richiesta, così come definito al successivo articolo.

ART. 29 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di materiale viene disposta dal Responsabile del Settore tecnico sulla base delle disponibilità all'atto della richiesta, nel rispetto delle priorità, di cui al successivo comma 7.

2. La risposta viene comunicata al richiedente in forma scritta dal Responsabile del Settore tecnico. In forma scritta deve essere analogamente comunicato il rifiuto alla concessione, con espressa indicazione del motivo del diniego.

3. Il beneficiario che abbia ottenuto la concessione del materiale richiesto, è tenuto a ritirare lo stesso a propria cura e spese dai locali presso i quali si trova riposto, e a riconsegnarlo presso gli stessi entro la data concordata con l'Amministrazione.

4. Nel caso di manifestazioni ed eventi patrocinati dal Comune, il beneficiario che si fa carico dell'organizzazione può richiedere il trasporto del materiale necessario al Comune stesso. Il Responsabile del Settore tecnico provvede a organizzare il trasporto del suddetto materiale se sussistono le condizioni per accogliere la richiesta.

5. Il materiale richiesto dovrà essere riconsegnato dal beneficiario, che lo ha avuto in concessione, nello stato originale nel quale lo ha ritirato, pena risarcimento secondo le modalità stabilite al successivo articolo.

6. La concessione del materiale viene effettuata in modalità gratuita per le iniziative che godono del patrocinio oneroso dell'Amministrazione Comunale.

7. La concessione del materiale richiesto deve essere valutata, in caso di concomitanza delle richieste, sulla

base della data di presentazione dell'istanza.

ART. 30 - RISARCIMENTO PER DANNI

1. Qualora il Responsabile del Servizio tecnico accerti che il materiale riconsegnato dal beneficiario, che lo ha avuto in concessione, presenti danni strutturali di rilievo, provvede a richiedere un risarcimento al beneficiario stesso al fine di ripristinare lo stato originale delle attrezzature danneggiate.

2. L'entità del risarcimento è stabilita sulla base del valore economico del materiale danneggiato, attraverso la richiesta di idoneo preventivo a una ditta specializzata per il ripristino del danno.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 26 e 27, i contributi di importo superiore ai mille euro sono sottoposti alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Tutte le disposizioni regolamentari che disciplinano le materie ivi trattate, a oggi emanate dal Comune, sono da intendersi abrogate con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia: al regolamento dell'Unione Reno Galliera "Concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi"; alla normativa comunitaria statale e regionale vigente.
3. Il presente regolamento entra in vigore a esecutività del presente disposto.